

I.I.S. "VIA COPERNICO" - POMEZIA
Prot. 0015750 del 16/12/2022
IV (Uscita)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIACOPERNICO
Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (Rm)
Codice fiscale 97197220581 - Codice Meccanografico RMIS071006
sedi associate: I.T.I. " N. Copernico" RMTF07101P – I.T.C. "A. Monti"
RMTD07101C PEO : rmis071006@istruzione.it – PEC: PEC:
rmis071006@pec.istruzione.it - Tel. 06 121127550
Distretto Scolastico XLI – Ambito 16
Sito web www.iisviacopernico.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio Docenti in data 30/11/2022
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2022

Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente
Regolamento disciplinare d'istituto

Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascuno studente svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e, al contempo, detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*. Esso, in linea con la normativa vigente, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e, più in generale, qualsiasi forma di violenza.

➤ Per **bullismo si intende** un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il *bullo*), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la *vittima*).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- **intenzionalità:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione:** l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*;
- **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **bullo:** è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo sui coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari:** sono i sostenitori del bullo, che ne rafforzano il comportamento, intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- **vittima:** è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). Appare più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della **vittima provocatrice** che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.
- **osservatori:** sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti

di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (**maggioranza silenziosa**), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un **difensore della vittima**.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: a sua volta si divide in **bullismo fisico** (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima,..) e **bullismo verbale** (insultare, deridere, offendere,..). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili,..);
- **bullismo indiretto**: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi...; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

➤ Per **cyberbullismo si intende** un attacco offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e gravi:

- **anonimato**: la vittima può *non* conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un *nickname* o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione**: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo**: i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima**: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming**: litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività *online* (es: dai gruppi *WhatsApp*);
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (*newsgroup*, *blog*, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,..) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **outing estorto**: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un *blog* pubblico.

- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'*account* di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto:

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della [Costituzione italiana](#);
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante [Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo](#);
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante [Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti](#);
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante [Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali](#);
- dalla direttiva MIUR [n.1455 del 10 novembre 2006](#);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante [Statuto delle studentesse e degli studenti](#);
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante [Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo](#);
- dalla [Dichiarazione dei diritti in Internet](#) del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante [Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo](#);
- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#);
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del [Codice penale](#);
- dagli artt.2043-2047-2048 [Codice civile](#);

I'Istituto d'istruzione superiore "Via Copernico", acquisita la Delibera del Collegio Docenti del 30/11/2022, vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2022

emana il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli studenti e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli studenti hanno il diritto di svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di

un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella *Premessa* del presente *Regolamento* e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, la **Dirigente scolastica**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento* e nel *Protocollo di azione* (allegato 1);
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento* o al *Protocollo di azione* (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione* (allegato 1), in collaborazione con la Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli studenti vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 6

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile (per esempio svolge UDA nel percorso di educazione civica);
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri discenti in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli studenti.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento disciplinare d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento* d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *online* a rischio.

Art.10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e-mail, sms, mms, chat,...);
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *online* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della [Dichiarazione dei diritti di Internet](#);

Art. 11

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che **compito preminente della scuola è educare e formare, non punire**, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è **fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. **L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti**. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...*) dei quali la Dirigente Scolastica non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riporta di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente *Regolamento*), selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

➤ Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della

commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è previsto presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Sanzioni disciplinari

La Dirigente Scolastica attiva nei confronti delle studentesse e degli studenti che commettono atti di bullismo e cyberbullismo azioni/sanzioni di carattere educativo, finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e al rafforzamento della responsabilità, a tutela di una serena convivenza dell'intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dello/a studente/essa per tutto il percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico.

Vengono considerate deprecabili, e quindi sanzionate come infrazioni gravi, le condotte di complicità con il bullo che, pur non comportando partecipazione diretta all'atto dell'infrazione, contribuiscono a rafforzare i comportamenti di sopraffazione.

Per quanto riguarda il cyberbullismo si applicherà quanto previsto dalla Legge n. 71/2017

INFRAZIONE DISCIPLINARE	PROVVEDIMENTI	FIGURE COINVOLTE
Atti di bullismo non configurabili come reati*	Da: <ul style="list-style-type: none"> - richiamo e annotazione sul registro - Incontri con gli studenti coinvolti - Discussione condivisa in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli studenti coinvolti All'allontanamento dalle lezioni. Accertata la gravità della situazione: <ul style="list-style-type: none"> - per l'allontanamento da 1 a 15 giorni l'organo competente è 	Dirigente Scolastica Docenti Genitori Referente team contro il bullismo (Eventualmente componenti del consiglio di Istituto)

	<p>il consiglio di classe</p> <ul style="list-style-type: none"> - per allontanamento oltre i 15 giorni l'organo competente è il consiglio d'Istituto <p>MISURE ACCESSORIE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale in ore non curricolari <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi verificatisi 	
<p>Atti di cyberbullismo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (Flaming) - Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (Harassment); - Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking); - Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali <i>newsgroup, blog, forum</i> di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 	<p>Da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiamo e annotazione sul registro - Incontri con gli studenti coinvolti - Discussione condivisa in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli studenti coinvolti <p>All'allontanamento dalle lezioni.</p> <p>Accertata la gravità della situazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'allontanamento da 1 a 15 giorni l'organo competente è il consiglio di classe - Per l'allontanamento oltre i 15 giorni l'organo competente è il consiglio d'Istituto <p>MISURE ACCESSORIE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI:</p>	<p>Dirigente Scolastica Docenti Genitori Referente team contro il bullismo (eventualmente componenti del consiglio di Istituto)</p>

<p>denigratori (Denigrazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (Outing estorto); - Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (Impersonificazione); - Estromissione intenzionale dall'attività on line (Esclusione); - Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (Sexting). 	<ul style="list-style-type: none"> - Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale in ore non curricolari <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi verificatisi 	
--	--	--

*Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Ove il fatto costituente mancanza disciplinare si configuri anche come reato in base all'ordinamento penale, la D.S. è tenuta alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 del C.P

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'Istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare il disagio della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal *Regolamento*;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'Istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il *Team bullismo e cyberbullismo* d'Istituto. Il *Team* è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con la Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1. Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola. La segnalazione può avvenire attraverso il modulo messo a disposizione sul sito e allegato al presente regolamento (allegato 2)	Studente vittima Studenti testimoni Docenti Genitori Personale ATA
2. Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Team bullismo Vicaria Dirigente
3. Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli studenti coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyberbullo.	Team bullismo Studenti coinvolti Genitori degli studenti Consiglio di classe Dirigente Vicaria Eventuale psicologo della scuola
4. Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team bullismo Docenti di classe Eventuale psicologo della scuola

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di **attivare un processo di attenzione** e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,...). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il **dovere** di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del *Team bullismo*, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il *Team bullismo* informa la Dirigente e/o la vicaria e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è **la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto** per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e **decidere la tipologia di intervento da attuare**.

A tale proposito il *Team* effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,...), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicaria, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il *Team* proporrà le azioni da intraprendere condividendole con la Dirigente scolastica.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il *Team* sceglierà come **gestire il caso attraverso uno o più interventi**. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima **la procedura da seguire** è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima,

- gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
 - eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il *Team bullismo* che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

CASO DI (PRESUNTO) BULLISMO

Nome di chi compila la segnalazione:

Data: _____

Scuola: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo è

La vittima, nome _____

Un compagno della vittima, nome _____

Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____

Insegnante, nome _____

Personale ATA, nome: _____

2. Vittima _____ **Classe:** _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. (indicare, ove possibile, ore, date e luoghi specifici).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

CASO DI (PRESUNTO) CYBERBULLISMO

Nome di chi compila la segnalazione:

Data: _____

Scuola: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) cyberbullismo è

- La vittima, nome _____
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Personale ATA, nome: _____

2. Vittima _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Cyberbullo o cyberbulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. In che cosa consiste l'azione di cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?

(Indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).
- Diffamazione
- Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare).
- Cyberstalking
- Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line).
- Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali).
- Furto d'identità (*es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, etc.*)
- Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (*es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, etc.*).

- Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (*video, foto, post, ecc.*) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.
- Altro

5. Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? Perché li consideri atti di cyberbullismo? (*Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta*).

6. Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi? Su un sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica*] **su uno o più social network** [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*] **altro** [*specificare*].

7. Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.